



## **COMUNE DI ORCO FEGLINO**

### **Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI)**

**Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale  
n. 3 del 22/03/2021**

**Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale  
n. 34 del 30/12/2022**

## Indice

CAPO I – NORME GENERALI .....	1
Art. 1 – Oggetto del Regolamento .....	1
Art. 2– Presupposto impositivo .....	1
Art. 3 - Soggetto attivo .....	2
Art. 4 - Oggetto della tari .....	2
Art. 5 - Gestione rifiuti urbani.....	2
Art. 6 – Soggetti passivi .....	3
Art. 7 - Esclusioni .....	3
Art. 8 – Rifiuti speciali .....	5
Art. 9 – Superfici per l’applicazione della tari e modalità di computo delle stesse .....	5
Art. 10- Multiproprietà e centri commerciali .....	6
Art. 11 – Inizio e cessazione della Tari.....	7
CAPO II – DETERMINAZIONE E APPLICAZIONE DELLA TARIFFA .....	7
Art. 12 – Determinazione delle tariffe.....	7
Art. 13 - Classi di contribuenza.....	8
Art. 14 - Particolari applicazioni della tariffa .....	9
Art. 15 – Tariffa giornaliera .....	9
Art. 16 – Occupanti utenze domestiche .....	10
Art. 17 - Determinazione della tariffa per le utenze non domestiche .....	12
CAPO III – RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI.....	13
Art. 18 – Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio .....	14
Art. 19 – Riduzioni ed agevolazioni per le utenze domestiche .....	14
Art. 20 – Riduzioni ed agevolazioni per le utenze non domestiche .....	14
Art. 21 – Applicabilità.....	15
CAPO IV – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE .....	16
Art. 23 - Obbligo di dichiarazione.....	16
Art. 24 - Contenuto e presentazione della dichiarazione.....	16
Art. 25 - Versamenti e rate .....	18
Art. 26 - Accertamenti.....	18
Art. 27 - Sanzioni ed interessi .....	19
Art. 28 - Importi minimi .....	20
Art. 29 - Dilazione di pagamento del tributo .....	21
Art. 30 – Tributo provinciale.....	21
Art. 31 - Riscossione coattiva .....	22
Art. 32 - Rimborsi .....	22
Art. 33 – Compensazione.....	22
Art. 34 - Contenzioso tributario .....	22
CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI.....	22

Art. 35 - Trattamento dei dati personali .....	22
Art. 36 - Entrata in vigore e disposizioni finali e transitorie.....	23
ALLEGATO A .....	24
ALLEGATO B .....	25
ALLEGATO C .....	26

## CAPO I – NORME GENERALI

### Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina la tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, nel Comune di Orco Feglino, a norma dell'art. 1 L. 27 dicembre 2013, n. 147 (di seguito "Legge") per la copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 della Legge.
3. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

### Art. 2– Presupposto impositivo

1. Il presupposto della tassa sui rifiuti è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, anche se di fatto non utilizzati, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Si intendono per:
  - a) **locali**, le strutture anche non stabilmente infisse al suolo chiuse su almeno tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
  - b) **aree scoperte**, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
  - c) **utenze domestiche**, le superfici adibite a civile abitazione e le relative pertinenze;
  - d) **utenze non domestiche**, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dal tributo:
  - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, quali balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
  - b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate, in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla

produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

### **Art. 3 - Soggetto attivo**

1. Il soggetto attivo è il Comune nel cui territorio insiste interamente o prevalentemente la superficie degli immobili assoggettabili alla tassa. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa è esclusa o esente dalla tassa.

2. Nei casi di fabbricati ricadenti sul territorio di Comuni contigui, il tributo è dovuto al Comune che eroga il servizio.

### **Art. 4 - Oggetto della tari**

1. La TARI costituisce il corrispettivo per lo svolgimento dei servizi di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

2. Il tributo comunale sui rifiuti è destinato a coprire integralmente i costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

3. L'introduzione della TARI applicata dal Comune persegue, da un lato, l'obiettivo della minimizzazione degli impatti ambientali delle attività di gestione dei rifiuti, attraverso l'incoraggiamento alla minore produzione di rifiuti, alla raccolta differenziata e al recupero e, dall'altro, l'efficienza gestionale dei relativi servizi.

### **Art. 5 - Gestione rifiuti urbani**

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.

2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana, dal regolamento comunale di gestione integrata dei rifiuti urbani cui si fa rinvio nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.

3. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature

elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;

b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;

d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;

f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere c), d) ed e).

### **Art. 6 – Soggetti passivi**

1. La TARI è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda o detenga a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, ecc.) e anche di fatto, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, come individuati all'art. 2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva la tassa è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.

2. La TARI è dovuta in via principale dal soggetto che presenta la dichiarazione con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

4. Il vincolo di solidarietà ha rilevanza in ogni fase del procedimento tributario e per quanto attiene al debito della TARI.

5. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

### **Art. 7 - Esclusioni**

1. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, nonché le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non sono detenute od occupate in via esclusiva. Sono invece tassabili tutte le aree scoperte operative nelle quali si generano rifiuti urbani. Sono inoltre escluse per apposita disposizione di legge le istituzioni scolastiche statali, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 e s.m.i.

2. Non sono soggetti alla TARI i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per il particolare uso a cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di inutilizzabilità, e di fatto non utilizzati, anche per circostanze sopravvenute nel corso dell'anno indicate nella denuncia originaria, di variazione o di cessazione, con allegata idonea documentazione, quali:

- a) i locali impraticabili;
- b) i locali in stato di abbandono;
- c) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- d) i locali muniti di attrezzature tali da escludere la produzione di rifiuti (ad esempio: le centrali termiche, le cabine elettriche, i vani ascensori, i vani caldaie, le celle frigorifere);
- e) gli impianti sportivi limitatamente alle aree scoperte ed ai locali riservati all'esercizio dell'attività sportiva (palestre, campi gioco, piscine, ecc.); sono comunque imponibili le superfici destinate ad usi diversi quali, ad esempio, spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- f) i locali oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori.
- g) solai o sottotetti, non utilizzati ad altro uso, non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- h) locali destinati al culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;
- i) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
- l) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili (quali balconi, terrazze scoperte, posti auto scoperti, cortili, giardini, ecc.), ad eccezione delle aree scoperte operative;
- m) le unità immobiliari non utilizzate per l'intero anno, chiuse e prive di qualsiasi arredo, a condizione che lo stato di non utilizzo sia comprovato da apposita autocertificazione attestante l'assenza di allacciamento alle reti dei servizi pubblici;
- n) i locali e le aree occupate e/o condotte dal comune per l'espletamento delle proprie attività istituzionali;

3. Non sono inoltre soggette alla TARI le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani in quantità tali da compromettere l'ordinata gestione del servizio. Tale circostanza è comunicata all'utenza interessata mediante dichiarazione sottoscritta congiuntamente dal Gestore della raccolta e dall'Ufficio Tecnico del Comune, sulla base della disciplina contenuta nel Regolamento comunale per la gestione integrata dei rifiuti urbani.

4. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

## **Art. 8 – Rifiuti speciali**

1. Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
- b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;
- c) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- d) i veicoli fuori uso;
- e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali;
- f) i rifiuti generati nell'ambito delle lavorazioni artigianali, attività commerciali, di servizio e sanitarie diversi da quelli indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

2. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

3. L'esclusione è limitata alle specifiche aree o zone della superficie complessiva interessata dalla produzione dei predetti rifiuti, con onere della prova a carico del contribuente.

4. Qualora sussista obiettiva difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali, l'individuazione di dette superfici avviene in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui viene svolta l'attività un abbattimento pari al 30%. Restano esclusi dalla riduzione forfettaria i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi in cui vengono prodotti rifiuti urbani.

5. Allo smaltimento dei rifiuti speciali, come sopra definiti, sono tenuti a proprie spese i relativi produttori, con divieto di conferimento al servizio pubblico.

6. *abrogato*

## **Art. 9 – Superfici per l'applicazione della tari e modalità di computo delle stesse**

1. Per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nei gruppi catastali D ed E, nonché per le aree scoperte, la base imponibile della tassa è la superficie calpestabile arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto a seconda che la superficie è pari o superiore ovvero inferiore a mezzo metro quadrato.

2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nei gruppi catastali A, B e C, la base imponibile della tassa è la superficie calpestabile arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto a seconda che la superficie è pari o superiore ovvero inferiore a mezzo metro quadrato.



3. A seguito della compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, di cui al comma 647 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la superficie assoggettabile alla tassa delle unità immobiliari di cui al precedente comma 2 è pari all'80 per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. L'utilizzo della predetta superficie catastale decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione dell'allineamento dei dati sopra descritto. Il Comune comunica ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

4. La superficie calpestabile è quella al netto dei muri interni, dei pilastri e di quelli perimetrali. Sono esclusi dalla predetta superficie:

- i locali con altezza inferiore a 1,50 metri;
- le rientranze o le sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili;
- le scale, i pianerottoli ed i ballatoi comuni;
- le scale all'interno delle unità immobiliari sono da considerare esclusivamente per la proiezione orizzontale;
- i locali tecnici.

5. Ai fini dell'applicazione della tassa si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.

6. Ai fini dell'attività di accertamento, per le unità immobiliari di cui al precedente comma 2, il Comune può considerare come superficie assoggettabile alla tassa quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

### **Art. 10- Multiproprietà e centri commerciali**

1. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

2. Il soggetto responsabile di cui al comma precedente è tenuto a presentare all'Ufficio Tributi del Comune, entro il mese di febbraio di ogni anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree in multiproprietà e del centro commerciale integrato.

## **Art. 11 – Inizio e cessazione della Tari**

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in mesi, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
3. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio la detenzione dei locali o aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
4. In caso di tardiva denuncia di cessazione l'obbligazione tributaria non si protrae alle annualità successive. L'utente che ha prodotto la tardiva denuncia di cessazione deve dimostrare di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre alla data indicata. Per le utenze domestiche la prova da produrre consiste nella documentazione attestante la chiusura di tutti i servizi pubblici di erogazione di cui all'articolo 2 comma 4, oltre alla contestuale dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà comprovante l'assenza di mobili e suppellettili che comprovino l'inidoneità dei locali a produrre rifiuti, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2 comma 5. Per le utenze non domestiche, la cessazione dell'utenza avverrà soltanto nei casi in cui il contribuente, oltre a presentare le prove di cui al precedente periodo, dimostri l'impossibilità dell'utilizzo dei locali anche in forma di deposito.
5. In caso di omessa denuncia di cessazione l'obbligo di pagamento viene comunque meno dalla data in cui sia sorta altra obbligazione tributaria per denuncia dell'utente subentrato o per azione di recupero d'ufficio.
6. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno che comportano una riduzione dell'importo da attribuire al contribuente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la dichiarazione è presentata entro i termini di cui al successivo articolo 24 ovvero, se presentata successivamente, produrrà effetto dal 1° gennaio dell'anno di imposta per il quale la stessa risulta essere presentata entro i termini di legge. Le dichiarazioni di variazione che comportano un incremento del tributo dovuto producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle variazioni disciplinate al successivo articolo 16 commi 1 e 5.

## **CAPO II – DETERMINAZIONE E APPLICAZIONE DELLA TARIFFA**

### **Art. 12 – Determinazione delle tariffe**

1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e le sue successive modifiche ed integrazioni. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche

conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.

3. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani in tempi tali da consentire l'adozione, da parte dell'organo competente prima del termine stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione.

4. Il Piano finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.

5. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

6. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

7. La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.

8. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica la tariffa deliberata per l'anno precedente.

9. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

10. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

11. La ripartizione dei costi totali del servizio tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita dal Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani.

### **Art. 13 - Classi di contribuenza**

1. Le tariffe predisposte, in attuazione dei citati criteri di commisurazione hanno determinato la classificazione delle categorie di utenza domestica come risulta dalla tabella costituente allegato lett. a) al presente regolamento.

2. Le tariffe predisposte, in attuazione dei citati criteri di commisurazione hanno determinato la classificazione delle categorie di utenza non domestica come risulta dalla tabella costituente allegato lett. b) al presente regolamento.

#### **Art. 14 - Particolari applicazioni della tariffa**

1. Per i locali e le costruzioni adibiti ad usi diversi da quelli sopra indicati, si applica la tariffa stabilita per la voce rispondente all'uso effettuato.
2. Per gli immobili destinati a civili abitazioni in cui è svolta, in via permanente un'attività economica e/o professionale, si applica la tariffa prevista per la specifica attività o per la voce più corrispondente all'utilizzazione, commisurata alla superficie dei locali all'uso destinati.
3. Quando, nel caso di più usi, risulta impossibile differenziare le superfici ad essi adibiti, per promiscuità d'uso e/o per usi alternati in periodi diversi e per qualsiasi altro motivo, si applica la tassa sulla base della tariffa prevista per l'uso prevalente.
4. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
5. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la tassa sui rifiuti.

#### **Art. 15 – Tariffa giornaliera**

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, è istituita la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera.
2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. Sono escluse dall'applicazione della tariffa giornaliera le utenze che occupano aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati, aventi carattere ricorrente o cadenza settimanale, limitatamente ai periodi di esercizio dell'attività di commercio ambulante.
4. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale del 100%.
5. Le utenze che sono tenute al pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, assolvono l'obbligo di dichiarazione con le modalità e nei termini previsti nel Regolamento per l'applicazione del suddetto canone.
6. Per le utenze diverse da quelle di cui al comma precedente, la dichiarazione deve essere effettuata con le modalità di cui all'articolo 24 prima dell'insorgenza del presupposto impositivo.
7. L'ufficio preposto, sulla base delle dichiarazioni pervenute ai sensi dei commi precedenti, provvede alla creazione di un apposito avviso di pagamento. Il versamento è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Modello F24), nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato

articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

8. In caso di occupazione abusiva la TARI è recuperata unitamente alla sanzione, interessi. Per l'accertamento, il contenzioso, e le sanzioni si applicano le norme previste per la tassa annuale per lo smaltimento dei rifiuti urbani, in quanto compatibili.

9. Il servizio erogato dietro corresponsione della tassa giornaliera riguarda esclusivamente l'asporto e lo smaltimento dei rifiuti formati all'interno dei locali ed aree oggetto di occupazione temporanea, fermo restando gli oneri straordinari previsti per le manifestazioni pubbliche dal vigente Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani e per la nettezza urbana.

10. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.

11. Il tributo giornaliero non è dovuto nei seguenti casi:

- a. occupazioni di aree scoperte per un massimo di tre ore giornaliere;
- b. occupazioni di aree pubbliche per il solo carico e scarico delle merci o per traslochi familiari anche se di durata superiore a tre ore;
- c. occupazioni, fino a un massimo di quattro ore, effettuate da esercenti di mestieri itineranti (mimi, suonatori, pittori, ecc.).

12. Per eventi sportivi, manifestazioni gastronomiche, manifestazioni socio culturali o del tempo libero, con occupazione di spazi di aree pubbliche, è tenuto a corrispondere la tariffa giornaliera l'intestatario della relativa autorizzazione o concessione comunale.

13. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative al tributo annuale.

## **Art. 16 – Occupanti utenze domestiche**

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune ovvero, per le nuove utenze, alla data di inizio di occupazione o detenzione, con decorrenza dal giorno in cui ha avuto inizio la detenzione dei locali o aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come le colf che dimorano presso la famiglia. Le variazioni al nucleo familiare di soggetti residenti nel Comune intervenute successivamente alla data di emissione degli avvisi di pagamento, sono acquisite direttamente dall'ufficio tributi ed hanno efficacia dall'anno successivo.

2. Per le utenze domestiche occupate o detenute da persone giuridiche, il numero degli occupanti deve essere dichiarato dal contribuente. In assenza di dichiarazione la tariffa è determinata, salvo prova contraria da fornire entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento della tassa, considerando il numero di occupanti pari a 3 componenti (utenze non residenti).

3. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

4. Per le **pertinenze** delle unità abitative si applica la sola quota fissa relativa a **due componenti**. In caso di occupazione o detenzione da parte di una persona fisica priva nel Comune di utenze abitative, per i locali di cui al periodo precedente si considera la sola quota fissa relativa a **tre componenti**; se l'occupante o il detentore è una persona giuridica priva nel Comune di utenze abitative, i predetti locali sono considerati come "pertinenze" della propria attività e pertanto considerati come utenze non domestiche.

5. Per le utenze domestiche condotte da soggetti **non residenti** nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero, e per gli alloggi a disposizione (abitazione priva di residenti), si assume come numero degli occupanti un valore pari a 3 componenti o, se dichiarato, il numero indicato dall'utente. Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza. Le variazioni del nucleo familiare di soggetti non residenti nel Comune acquisite attraverso denuncia di variazione o autocertificazione successivamente all'emissione degli avvisi di pagamento, hanno efficacia dall'anno successivo.

6. Per le utenze domestiche dichiarate **appartamenti ammobiliati ad uso turistico**, ai sensi delle disposizioni di attuazione della disciplina di cui alla Legge Regionale nr 32 del 14/11/2014 approvate con delibera della Giunta Regionale nr 346 del 05/05/2017, si assume come numero di occupanti un valore pari a 3, a prescindere dal numero effettivo dei componenti risultanti negli archivi anagrafici del comune di residenza.

7. Il nucleo familiare così come determinato ai sensi del comma 1, può essere applicato anche alle utenze domestiche tenute a disposizione da soggetti residenti nel Comune previa presentazione di dichiarazione/comunicazione.

In caso di mancata dichiarazione/comunicazione, si applica il comma 5 per il riferimento al n. dei componenti il nucleo familiare.

8. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

9. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

## **Art. 17 - Determinazione della tariffa per le utenze non domestiche**

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato lett. b) al presente regolamento, in base a quanto previsto dal D.P.R. 158/1999.
2. I locali e/o le aree adibiti ad attività non comprese tra quelle definite nel precedente comma 1 sono classificati nell'ambito della categoria che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.
3. Le categorie di utenza sono determinate sulla base delle certificazioni rilasciate dagli organi competenti per l'autorizzazione all'esercizio di attività. Il Comune si riserva di verificare la documentazione prodotta dall'utente, nonché l'effettiva destinazione d'uso dei locali e delle aree.
4. Nel caso in cui in uno stesso locale o area vengano esercitate più attività, per le quali non sia possibile differenziare la diversa destinazione d'uso delle superfici, viene applicata la tariffa riferita all'attività prevalente sulla base della documentazione presentata dall'utente e/o a seguito di verifica da parte del Comune.
5. Le utenze non domestiche che intendano conferire i propri rifiuti urbani a soggetti diversi dal Gestore del servizio pubblico di raccolta per essere inviati al recupero, devono comunicarlo mediante apposita dichiarazione all'ufficio tributi del Comune ed al Gestore stesso **entro il 30 giugno** dell'anno precedente all'attivazione di tali conferimenti. Per i soggetti che hanno presentato istanza di fuoriuscita dal servizio pubblico per gli anni 2021 e 2022 con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, la scelta di avvalersi dei soggetti di cui al periodo precedente avrà una validità minima di 5 anni. Alla dichiarazione dovrà essere allegata idonea documentazione comprovante l'avvio a recupero dei rifiuti urbani prodotti, come ad esempio il contratto sottoscritto da entrambe le parti ed un'attestazione di trattamento da parte del soggetto incaricato. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'avvenuto conferimento dei rifiuti ad un soggetto diverso dal Gestore del servizio pubblico di raccolta dovranno essere presentati al Comune, a mezzo PEC, apposita istanza su modello messo a disposizione dal Comune e i formulari contenenti i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a recupero nell'anno precedente. Il Comune provvederà, entro 60 giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione di cui al presente comma, a fornire opportuno riscontro al contribuente in merito alla documentazione pervenuta. L'eventuale riduzione della quota variabile del tributo spettante sarà comunque riconosciuta all'interno del primo avviso di pagamento utile.
6. Per le annualità in cui, ai sensi del comma precedente, l'utenza conferisca i rifiuti urbani prodotti a soggetti diversi dal Gestore del servizio pubblico è prevista l'esclusione della tariffa variabile, proporzionalmente alle tipologie di rifiuto avviato a recupero, sulla base delle dichiarazioni presentate. Nel caso in cui i conferimenti di cui al periodo precedente comprendano tutte le frazioni prodotte dall'utenza e riportate nell'allegato L-quater al D. Lgs. 152/2006, sarà prevista l'esclusione totale della parte variabile della tariffa.
7. Nel caso in cui, prima della scadenza di cui al comma 5, i soggetti richiamati al medesimo comma intendano riprendere ad usufruire del servizio pubblico, dovranno richiederlo all'ufficio tributi del Comune entro il 30 settembre, con effetti dall'anno successivo; l'accettazione della

richiesta è subordinata all'esito positivo dell'istruttoria che il Gestore della raccolta, in raccordo con l'ufficio tributi e l'ufficio tecnico del Comune esperirà al fine di valutare le ricadute sull'organizzazione del servizio.

7-bis. Per i soggetti che presentano istanza di fuoriuscita dal servizio pubblico per gli anni successivi a quelli di cui al comma 5, la scelta di avvalersi di gestori diversi dal servizio pubblico avrà una validità minima di 2 anni. Non è ammessa la possibilità di riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo per il quale si è optato di conferire i rifiuti prodotti a soggetti diversi dal servizio pubblico di raccolta.

8. Con riferimento all'anno 2021, la comunicazione di cui al comma 5 dovrà pervenire entro e non oltre il 31 maggio e comunque essa avrà validità dalla data in cui l'utenza è in grado di dimostrare di aver avviato a recupero i propri rifiuti tramite soggetti diversi dal servizio pubblico.

9. Nel caso di mancata presentazione della dichiarazione di cui al comma 5 all'utenza non domestica saranno applicate sia la tariffa fissa che la tariffa variabile e sarà garantita la contestuale fruizione del servizio ad opera del Gestore pubblico della raccolta e trasporto dei rifiuti urbani. Le dichiarazioni e le attestazioni presentate in relazione alle annualità precedenti al fine di usufruire della riduzione della TARI proporzionale ai rifiuti avviati al riciclo, non saranno prese in considerazione, in quanto carenti delle informazioni essenziali al fine di accordare il trattamento descritto nei commi precedenti.

9-bis. Per le sole annualità 2022 e 2023, al fine di consentire alle utenze non domestiche che, per cause di forza maggiore, non hanno provveduto alla presentazione di istanza di fuoriuscita dal servizio pubblico entro il termine di cui ai precedenti commi 5 e 8 pur avendo effettivamente avviato a riciclo i rifiuti urbani prodotti mediante soggetti diversi dal servizio pubblico, rimane applicabile la disciplina di cui all'art. 1 comma 649 della L. 147/2013. Ai fini del riconoscimento dell'eventuale riduzione della quota variabile spettante, tali utenze dovranno dimostrare a consuntivo, ovvero entro il termine del 31 gennaio 2023 con riferimento all'anno 2022 e del 31 gennaio 2024 con riferimento all'anno 2023, la quantità di rifiuti urbani effettivamente avviati a riciclo al di fuori del servizio pubblico. Tale proroga cessa di avere effetto dall'anno di imposta 2024: con riferimento a tale annualità, la riduzione eventualmente spettante sarà applicabile esclusivamente sulla base della disciplina di cui ai precedenti commi 5, 6 e 7.

10. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, la tassa della parte destinata all'attività è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

11. Per le unità immobiliari adibite a **bed & breakfast** si applica la tariffa delle utenze domestiche con nucleo familiare come risultante dall'anagrafe del Comune di Orco Feglino incrementato di 1 unità.

### **CAPO III – RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI**



### **Art. 18 – Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio**

1. Per le utenze ubicate fuori dal perimetro di raccolta, come definito dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani, la tassa è dovuta, sia per la parte fissa sia per quella variabile, nella misura del 40 per cento.
2. Il tributo è dovuto nella misura massima del 20% della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
3. La riduzione di cui al comma precedente si applica limitatamente al periodo dell'anno per il quale è stato accertato il verificarsi delle situazioni ivi descritte.

### **Art. 19 – Riduzioni ed agevolazioni per le utenze domestiche**

1. La TARI è ridotta per le utenze domestiche tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, nella misura del 5%; la riduzione cessa retroattivamente a decorrere dall'inizio dell'anno, qualora l'abitazione sia data in locazione o in comodato nel corso dell'anno medesimo.
2. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici (art. 183 c. 1 lett. e) del D.Lgs. n. 152/2006) si applica una riduzione della tariffa, sia fissa che variabile, del 20%. Sono esclusi dal conteggio altri locali quali box, garage, cantina, ecc.
3. La riduzione di cui al comma precedente è subordinata alla presentazione di apposita istanza di attivazione del compostaggio dei propri scarti organici in modo continuativo nell'anno di riferimento, corredata dalla documentazione attestante l'acquisto dell'apposito contenitore. Sono esentati dalla presentazione della suddetta documentazione gli utenti che hanno ricevuto la compostiera in comodato d'uso dal Comune o dal Gestore del servizio. La riduzione per il compostaggio richiesta dopo l'emissione degli avvisi di pagamento, è applicata dall'anno successivo.

### **Art. 20 – Riduzioni ed agevolazioni per le utenze non domestiche**

1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, del 15% per i locali, diversi dalle abitazioni, e le aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
2. L'ufficio competente è autorizzato a richiedere all'utente gli atti comprovanti lo svolgimento dell'attività tramite la produzione di estratti delle scritture contabili quali libro giornale e registri Iva. Gli eventuali documenti richiesti dovranno essere prodotti dall'utente entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento dell'istanza, pena il mancato diritto alla riduzione.

3. Ai sensi dell'art. 1 comma 660 della Legge n. 147/2013, il tributo è ridotto del 10%, sia nella quota fissa che nella quota variabile, alle seguenti categorie che abbiano avviato il compostaggio degli scarti organici (art. 183 c. 1 lett. e) del D.Lgs. n. 152/2006):

- a. Alberghi con ristoranti;
- b. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie;
- c. Plurilicenze alimentari,

4. Sono esclusi dal conteggio altri locali quali depositi, uffici, spogliatoi, ecc.. La predetta agevolazione è iscritta in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

5. L'agevolazione di cui al comma 3 è subordinata alla presentazione di apposita istanza di attivazione del compostaggio dei propri scarti organici in modo continuativo nell'anno di riferimento, corredata dalla documentazione attestante l'acquisto dell'apposito contenitore. Sono esentati dalla presentazione della suddetta documentazione gli utenti che hanno ricevuto la compostiera in comodato d'uso dal Comune o dal Gestore del servizio. L'agevolazione per il compostaggio richiesta dopo l'emissione degli avvisi di pagamento, è applicata dall'anno successivo.

#### **Art. 21 – Applicabilità**

1. Le riduzioni di cui agli articoli precedenti saranno concesse sulla base di elementi e dati contenuti nella dichiarazione di parte ed eventuale verifica da parte dei Funzionari Comunali incaricati. Per avere diritto alle riduzioni ed alle agevolazioni di cui al presente regolamento i contribuenti sono tenuti a dichiarare le condizioni di sussistenza, in ottemperanza a quanto previsto dal successivo articolo 23 comma 1 lett. c), entro i termini di cui all'articolo 24 comma 1.

2. In caso di condizioni che fanno venir meno le riduzioni concesse, il contribuente è tenuto a denunciare le variazioni, sulla base di quanto disciplinato al successivo articolo 24, all'Ufficio Tributi del Comune; in difetto il tributo sarà recuperato nei termini previsti dalla normativa.

3. Il Comune si riserva il diritto di verificare, in ogni momento, le condizioni che implicano la riduzione. In caso di inesistenza delle stesse verrà immediatamente adeguata la tariffa e l'utenza dovrà corrispondere gli importi mancati relativi alla riduzione applicata.

#### **Art. 22 - Bonus sociale rifiuti – Collegato Fiscale D.L. n.124/2019**

*Abrogato*

## **CAPO IV – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE**

### **Art. 23- Obbligo di dichiarazione**

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a) L'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) La sussistenza delle condizioni per ottenere riduzioni o agevolazioni, con esclusione di quelle eventualmente disposte dall'Amministrazione da concedersi in riferimento ai propri dati anagrafici;
- c) Il modificarsi delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni.

2. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) Per le utenze domestiche dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
- b) Per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- c) Per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

4. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU) o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

### **Art. 24 - Contenuto e presentazione della dichiarazione**

1. La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio, variazione o cessazione dell'utenza utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

3. La dichiarazione originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

- a) Per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscali) dell'intestatario della scheda di famiglia;

- b) Per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
  - c) L'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno e i dati catastali dei locali e delle aree;
  - d) La superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
  - e) La data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in ciò è intervenuta la variazione o cessazione;
  - f) La sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
4. La dichiarazione, originaria di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
- a) I dati identificativi del soggetto passivo (denominazione dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A, codice ATECO dell'attività, sede legale);
  - b) I dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
  - c) L'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree;
  - d) La data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione.
5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di A.R., o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio. Qualora sia attivo un sistema di presentazione telematica il Comune provvede a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati.
6. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione del pagamento richiesto.
7. Gli Uffici Comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.
8. Qualora l'utente non proceda, entro i termini previsti, all'inoltro della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione, il Comune per tutte le notizie, informazioni ed atti di sua competenza che modifichino la banca dati, anche incidendo sull'applicazione del tributo, attiva immediatamente la procedura per la modifica d'ufficio, al fine di garantire una banca dati costantemente aggiornata, procedendo secondo le indicazioni di principio di cui all'Allegato C al presente Regolamento che riporta il quadro esemplificativo delle operazioni più ricorrenti.
9. Le variazioni del numero dei componenti il nucleo familiare per le utenze domestiche di soggetti residenti sono acquisite direttamente dall'ufficio sulla base delle risultanze anagrafiche, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente.
10. In caso di mancata o ritardata denuncia di cessazione, l'obbligazione tributaria si protrae alle annualità successive sino a quando l'utente non presenta regolare denuncia di cessazione o sino alla data in cui non sia sorta altra obbligazione tributaria per denuncia dell'utente subentrato o per verifica d'ufficio.

11. Il Comune, mediante gli uffici preposti, al fine di aggiornare la banca dati TARI e per eventuali verifiche può inviare alle proprie utenze un questionario con obbligo di compilazione e firma da parte dei soggetti interessati.

### **Art. 25 - Versamenti e rate**

1. Il Comune, ovvero il Concessionario gestore del servizio di riscossione, riscuote la tassa sui rifiuti dovuta in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice o mediante posta elettronica certificata (PEC) comunicato dal contribuente, inviti di pagamento che contengono tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. In caso di mancato recapito dell'avviso di pagamento, il contribuente è tenuto a prendere contatti con l'ufficio tributi del Comune, in quanto la mancata ricezione dell'avviso di pagamento non esonera il soggetto dall'obbligo di versamento.

2. Il numero di rate e le scadenze delle stesse vengono decise dal Consiglio Comunale annualmente in occasione dell'approvazione della deliberazione che determina le tariffe, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro la scadenza dell'ultima rata di pagamento.

3. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante i sistemi di pagamento previsti per legge.

4. Nell'ipotesi di dichiarazioni originarie o di inizio possesso/detenzione presentate dopo l'emissione degli avvisi di pagamento, il Comune/gestore potrà inviare appositi avvisi di pagamento da pagare entro i termini di scadenza previsti dal Consiglio comunale.

5. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune/gestore provvede alla notifica di un sollecito di pagamento contenente le somme da pagare in unica soluzione entro il termine di **30 giorni dalla data di notifica**, con addebito delle spese di notifica.

6. Qualora l'ultimo giorno utile ai fini del tempestivo versamento è sabato, domenica o altro giorno festivo, il pagamento si intende regolarmente effettuato se eseguito il primo giorno successivo non festivo.

7. Il versamento dell'importo dovuto in fase di riscossione volontaria ovvero a seguito di accertamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro, per difetto se la frazione è fino a 49 centesimi, per eccesso se è superiore a detto importo.

### **Art. 26 - Accertamenti**

1. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i

criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, in base al disposto dell'articolo 1 comma 646, della Legge n. 147/2013.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti e disporre l'accesso agli immobili assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai controlli operati in base al precedente articolo, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune, per gli atti emessi a partire dall'1/1/2020, anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data, provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, a norma dell'art.1 commi 161 e 162, della legge 296/2006 e dell'art. 1, comma 792 e seguenti, della legge 160/2019.

5. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tassa sui rifiuti, sanzione, interessi e spese di notifica, da versare in unica rata entro il termine di presentazione del ricorso, e contiene l'intimazione che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio degli oneri di riscossione e degli ulteriori interessi di mora, senza la preventiva notifica della cartella o dell'ingiunzione di pagamento.

6. L'avviso è sottoscritto dal funzionario designato dal Comune per la gestione della TARI. La firma autografa può essere sostituita dall'indicazione a stampa ai sensi dell'art. 1, comma 87, della legge 549/1995.

7. Le notifiche degli avvisi di accertamento sono effettuate, quando possibile, anche tramite posta elettronica certificata (PEC).

8. Gli accertamenti divenuti definitivi perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

### **Art. 27 - Sanzioni ed interessi**

1. In caso di omesso o insufficiente versamento si applica la sanzione amministrativa del 30 per cento dell'importo non tempestivamente versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà. Salva l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. La

sanzione non si applica se i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad Ente diverso da quello competente.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00.

3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, di cui all'articolo 26, comma 2, del presente regolamento, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100,00 ad euro 500,00. La contestazione della violazione di cui al precedente periodo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione.

5. Le sanzioni applicate nei casi di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene l'acquiescenza del contribuente, con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi maturati.

6. Si applica, per quanto non specificamente disposto nel presente regolamento, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

7. Sulle somme dovute a seguito di inadempimento si applicano gli interessi nella misura stabilita nel vigente regolamento generale delle entrate. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Gli interessi, nella medesima misura e con la stessa modalità di calcolo, spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

### **Art. 28 - Importi minimi**

1. Il versamento in fase di riscossione volontaria non è dovuto qualora l'importo annuo da versare è inferiore ad euro 12,00 (ad esclusione della tariffa giornaliera dove viene stabilito l'importo minimo pari ad euro 5,00). Tali importi si intendono riferiti al totale complessivamente dovuto per l'intero anno e non alle singole rate previste. Non sono eseguiti rimborsi qualora l'importo annuale dovuto sia inferiore al medesimo limite di cui al precedente periodo.

2. Non si procede alla notifica degli avvisi di accertamento né alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni, è inferiore ad euro 30,00 con riferimento ad ogni periodo di imposta.

3. La disposizione di cui al comma precedente non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento.

## **Art. 29 - Dilazione di pagamento del tributo**

1. Nei casi di seguito riportati è prevista la possibilità di concedere una ulteriore rateizzazione rispetto a quanto previsto al precedente articolo 25 comma 2 per il versamento ordinario del tributo dovuto, a condizione che i soggetti richiedenti risultino in regola con il pagamento dei tributi relativi agli anni precedenti:

a) contribuenti che dichiarano mediante autocertificazione redatta ai sensi del DPR 445/00 di essere beneficiari per la medesima annualità del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o idrico;

b) contribuenti che si trovano in condizioni economiche disagiate:

Persone fisiche e ditte individuali:

- ISEE, in corso di validità alla data della richiesta stessa, nella quale l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente non sia superiore ad € 20.000,00;

Società di persone (Società semplici, S.n.c., S.a.s.):

- auto-dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000 della sussistenza di temporanee obiettive difficoltà economiche e finanziarie, con allegato copia del bilancio di esercizio, anche provvisorio, dell'anno precedente a quello della data di richiesta, ovvero dell'ultima dichiarazione dei redditi presentata, dai quali si rilevi una perdita di esercizio;

Società di capitali o comunque soggette all'obbligo di deposito del bilancio:

- auto-dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000 della sussistenza di temporanee obiettive difficoltà economiche e finanziarie con allegato copia del bilancio di esercizio dal quale si rilevi una perdita di esercizio;

c) qualora l'importo dovuto calcolato sull'intera annualità superi del 30% il valore medio riferito agli avvisi di pagamento emessi nei due anni precedenti, con riferimento ai medesimi cespiti.

Per accedere alla rateizzazione il soggetto interessato è tenuto a presentare opportuna richiesta entro la scadenza della prima rata ordinaria per l'anno di riferimento. Il numero e le scadenze delle rate saranno valutati dall'ufficio tributi in relazione all'entità dell'importo dovuto.

2. In caso di avviso di accertamento del tributo è applicata la disciplina della rateizzazione prevista dal vigente Regolamento Generale delle Entrate Comunali.

## **Art. 30 – Tributo provinciale**

1. Ai soggetti passivi della TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili alla TARI, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.



### **Art. 31 - Riscossione coattiva**

1. Le somme liquidate ai sensi degli articoli 26, 27 e 29 del presente regolamento, se non versate entro il termine per proporre ricorso, sono riscosse, salvo che non siano sospese, coattivamente secondo le disposizioni legislative vigenti al momento in cui è effettuata la riscossione coattiva.

### **Art. 32 - Rimborsi**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente al Comune entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso è effettuato da parte del Comune entro il termine di 180 giorni ai sensi dell'art. 1 comma 165 L. 296/2006.

### **Art. 33 – Compensazione**

1. I contribuenti possono compensare i propri crediti relativi alla tassa sui rifiuti con gli importi dovuti al Comune allo stesso titolo. Si rimanda al vigente regolamento comunale delle entrate comunali.

### **Art. 34 - Contenzioso tributario**

1. Per il contenzioso si applicano le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

2. Sono altresì applicati l'accertamento con adesione di cui al D.Lgs. n. 218/1997 secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale e gli altri istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.

3. Non si applica l'art.5-ter del D.Lgs. n. 218/1997 in materia di contraddittorio preventivo mediante invito a comparire obbligatorio.

## **CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 35 - Trattamento dei dati personali**

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati ai sensi del Regolamento UE/2016/679, del D.Lgs. 196/2003 e del D.Lgs. 101/2018, in materia di trattamento dei dati personali.

### **Art. 36 - Entrata in vigore e disposizioni finali e transitorie**

1. Il presente regolamento abroga e sostituisce le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia e dispiega la propria efficacia, per tutti gli atti e gli adempimenti connessi con l'applicazione della TARI dal 01.01.2021.
2. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento concernenti la tassa sui rifiuti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della Legge n. 147/2013.
3. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione:
  - a) le leggi nazionali e regionali;
  - b) il "Regolamento per la gestione integrata dei rifiuti urbani", nonché gli altri regolamenti compatibili con la specifica materia.
4. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

## ALLEGATO A

### **CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (UTENZE DOMESTICHE)**

<b>Cat.</b>	<b>Descrizione</b>
1.	1 componente
2.	2 componenti
3.	3 componenti
4.	4 componenti
5.	5 componenti
6.	6 o più componenti

**ALLEGATO B**  
**(UTENZE NON DOMESTICHE)**

<b>Cat.</b>	<b>Descrizione</b>
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Imp. sportivi, Campeggi, distributori carburanti
3	Stabilimenti balneari
4	Esposizioni, autosaloni
5	Alberghi con ristorante
6	Alberghi, affittacamere ed agriturismi senza ristorante
7	Case di cura e riposo
8	Uffici, agenzie
9	Banche ed istituti di credito, studi professionali
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12	Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14	Attività industriali con capannoni di produzione, locali deposito
15	Attività artigianali di produzione beni specifici
16	Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie
17	Bar, caffè, pasticceria
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19	Plurilicenze alimentari e/o miste
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21	Discoteche, night club

## ALLEGATO C

Quadro esemplificativo delle variazioni d'ufficio più ricorrenti

Quadro esemplificativo delle variazioni d'ufficio più ricorrenti		
Tipologia informazione	Casistica	Termini della modifica
Decesso / Emigrato	Titolare del tributo con casa in affitto con almeno due occupanti	Il tributo viene intestato ad uno degli occupanti presenti sulla scheda famiglia (intestatario) ed aggiornato il numero dei componenti
Decesso / Emigrato	Titolare del tributo con casa in affitto con un solo occupante	Il tributo viene intestato al proprietario dell'immobile come immobile a disposizione
Decesso /Emigrato	Titolare del tributo con casa in proprietà con almeno due occupanti	Il tributo viene intestato ad eventuale co-proprietario o ad uno degli occupanti presenti sulla scheda famiglia ed aggiornato il numero dei componenti
Emigrato	Titolare del tributo con casa in proprietà con un solo occupante	Il tributo rimane intestato alla stessa persona come casa a disposizione
Decesso /Emigrato	Non titolare del tributo	Viene aggiornato il numero dei componenti del nucleo familiare
Decesso	Titolare del tributo in qualità di proprietario	Il tributo viene intestato ad eventuale co-proprietario ovvero viene intestato "agli eredi di ....." in attesa che gli stessi vengano definiti
Decesso	Titolare del tributo di attività non domestica	Trascorso il tempo utile per la comunicazione di parte viene trasmesso un sollecito affinché si provveda alla variazione
Nascita	Tutti i casi di utenze domestiche	Viene aggiornato il numero dei componenti del nucleo familiare
Immigrato	Se in casa di proprietà	Si intesta l'utenza (residenza) e si definisce la composizione del nucleo familiare (con recupero di eventuali dati già precedentemente inseriti per lo stesso immobile)
	Se in casa in affitto	Si intesta l'utenza del luogo in cui è dichiarata la residenza e si definisce la composizione del nucleo familiare (con recupero di eventuali dati già precedentemente inseriti per lo stesso immobile)
Variazioni di residenza	In via generale	Modifica e aggiornamento dei ruoli sia sulla provenienza sia sulla destinazione